



ALLEGATO A

***Linee di indirizzo per la qualificazione del grave inadempimento per violazione del principio di imparzialità nelle procedure selettive***

## Articolo 1 — Oggetto, natura e finalità

1. Le presenti linee di indirizzo definiscono i criteri, gli indici sintomatici e la disciplina procedimentale in base ai quali la Regione valuta se la violazione del principio di imparzialità nelle procedure selettive integri un grave inadempimento del direttore generale rilevante ai fini dell'articolo 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 18, comma 7, lettera b), della l.r. 32/1994, in relazione agli obblighi di garanzia di cui all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e all'articolo 18, comma 1, lettera g), della l.r. 32/1994.
2. L'atto ha natura ricognitiva e attuativa. Esso non introduce cause di decadenza ulteriori rispetto a quelle di fonte legislativa, ma esplicita i presupposti già previsti dalla legge e ne ordina l'accertamento.
3. Le presenti linee non riguardano la verifica dei risultati e degli obiettivi e i criteri di confermabilità di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016, che restano disciplinati da separato provvedimento e ai quali il presente atto non deroga.

## Articolo 2 — Ambito soggettivo e oggettivo

1. Le presenti linee si applicano ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), delle Aziende ospedaliere (AO), delle Aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS) del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nei modi e nei limiti di cui all'articolo 7.
2. Per procedure selettive si intendono: a) le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sotto il profilo della par condicio tra i concorrenti; b) le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale; c) le procedure di progressione di carriera, verticale e orizzontale, del personale già in servizio.
3. Quanto alle procedure di cui al comma 2, lettera a), il presente atto non introduce un'autonoma istruttoria regionale che si sovrapponga agli strumenti di accertamento e di controllo propri della materia dei contratti pubblici, ma considera rilevante, ai fini di cui all'articolo 1, l'alterazione della par condicio tra i concorrenti imputabile al direttore generale quale violazione del principio di imparzialità.

## Articolo 3 — Obbligo di garanzia dell'imparzialità

1. Il direttore generale è tenuto a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa nelle procedure di cui all'articolo 2, in forza del compito a esso attribuito dall'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della l.r. 32/1994, di controllare e verificare l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e dei poteri di controllo di cui all'articolo 35-bis della l.r. 32/1994.

2. L'obbligo si estende, in forza dei poteri di gestione, di controllo e di vigilanza intestati al direttore generale, agli atti adottati da dirigenti subordinati, dei quali il direttore risponde nei limiti dell'imputabilità di cui all'articolo 5.

#### Articolo 4 — Indici sintomatici

1. Costituiscono indici sintomatici dell'alterazione delle regole di imparzialità, da apprezzare in concorso tra loro e unitamente ai criteri di cui all'articolo 5, i seguenti elementi, graduati per forza dimostrativa: a) gli accertamenti giurisdizionali definitivi resi, secondo il rispettivo riparto di giurisdizione, dal giudice amministrativo — per le procedure concorsuali per l'assunzione, per le progressioni verticali di carattere novativo, per gli atti presupposti di macro-organizzazione e per l'affidamento dei contratti pubblici — ovvero dal giudice ordinario — per le progressioni economiche e per gli atti di gestione del rapporto — che riconoscano l'illegittimità di atti delle procedure di cui all'articolo 2 per lesione della par condicio o per violazione dei criteri di imparzialità; b) le pronunce e le deliberazioni della Corte dei conti rilevanti in materia; c) gli atti di vigilanza, le segnalazioni e le annotazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; d) il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche ispettive di cui all'articolo 2, comma 7, della l.r. 20/2015, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, nonché gli esiti delle altre verifiche e ispezioni disposte dalla Regione o da autorità competenti ai sensi della normativa di settore; e) gli accertamenti giurisdizionali non definitivi e i provvedimenti cautelari, valutabili come elementi istruttori e con prudente apprezzamento; f) la reiterazione di vizi omogenei nelle procedure di cui all'articolo 2, quale indice di carattere sistematico; g) gli esiti degli accertamenti e dei controlli condotti dalla Regione sugli atti delle Aziende ed Enti, anche ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 32/1994, che abbiano direttamente rilevato una violazione del principio di imparzialità nei termini di cui al presente atto.
2. Gli indici di cui al comma 1 hanno valore concorrente e non determinano, singolarmente o congiuntamente, alcun effetto decadenziale automatico.

#### Articolo 5 — Criteri di gravità e imputabilità

1. L'inadempimento è qualificato grave, ai fini del presente atto, soltanto all'esito di una valutazione che accerti congiuntamente: a) l'imputabilità soggettiva della condotta al direttore generale, a titolo di dolo o di colpa, anche nella forma del difetto di vigilanza o di grave e non occasionale carenza organizzativa; b) la gravità della violazione e la sua eventuale sistematicità, distinguendo l'episodio isolato dalla reiterazione; c) l'incidenza effettiva sulla par condicio e sul buon andamento, anche in termini di alterazione dell'esito della procedura.
2. L'illegittimità oggettiva degli atti, ove non accompagnata dall'accertamento di cui al comma 1, non integra di per sé il grave inadempimento.

3. La qualificazione del grave inadempimento non consegue automaticamente al ricorrere degli indici di cui all'articolo 4, ma è operata nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità, alla sistematicità e all'incidenza della violazione.

#### Articolo 6 — Condotte riparatorie, autotutela e suo uso distorto

1. L'esercizio dell'autotutela non indotta, diretta a ricondurre l'attività al rispetto del principio di imparzialità, è considerato espressione del dovere di vigilanza di cui all'articolo 3 e non costituisce, in quanto tale, indice di inadempimento.
2. L'autotutela spontanea, tempestiva e idonea a ripristinare la par condicio, adottata prima del consolidarsi del pregiudizio e indipendentemente da sollecitazioni esterne, opera quale causa esimente o quale attenuante ai fini della valutazione del grave inadempimento di cui all'articolo 5.
3. L'autotutela indotta da fattori esterni o tardiva, ma comunque effettiva nel rimuovere il vizio, opera quale attenuante di minore intensità ai medesimi fini.
4. Non producono effetto attenuante, e rilevano quale aggravamento del giudizio di imputabilità, l'autotutela meramente apparente o strumentale, ivi compresa la rimozione formale dell'atto seguita dalla riproduzione del medesimo esito.
5. Costituisce essa stessa condotta integrante la violazione del principio di imparzialità, e non condotta riparatoria, l'annullamento o la revoca d'ufficio di un atto legittimo, adottati in difetto dei presupposti di cui agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, al fine di rimuovere un esito conforme a imparzialità e di indirizzare la selezione o la progressione verso un soggetto predeterminato.
6. La necessità di reiterati interventi di autotutela su vizi omogenei non integra condotta riparatoria virtuosa e rileva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), quale indice di carattere sistematico.

#### Articolo 7 — Procedimento

1. L'accertamento del grave inadempimento avviene nel rispetto del giusto procedimento e della legge 241/1990, in coerenza con la scansione partecipativa prevista dall'articolo 2 della l.r. 20/2015.
2. Il procedimento è avviato con contestazione scritta degli addebiti, con indicazione degli indici e degli elementi rilevati, ed è assicurato il contraddittorio, con termine di dieci giorni per le controdeduzioni e per l'eventuale audizione, prorogabile una sola volta su richiesta motivata dell'interessato.
3. In sede di contraddittorio il direttore generale può far valere le condotte riparatorie di cui all'articolo 6, di cui la Regione valuta la genuinità e la tempestività.

4. Prima dell'adozione del provvedimento, la Regione acquisisce, ove previsto dalla normativa di settore, il parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del d.lgs. 502/1992, che si esprime nel termine di dieci giorni, decorsi inutilmente i quali si procede; si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza.
5. Per le ASL e le AO, l'esito del procedimento è recepito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 32/1994, con il quale, ove ne ricorrano i presupposti, la Regione risolve il contratto e dichiara la decadenza ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 18, comma 7, lettera b), della l.r. 32/1994.
6. Per le AOU e per gli IRCCS di diritto pubblico, la disciplina del presente atto si applica nei modi e nei limiti stabiliti, rispettivamente, dai protocolli d'intesa tra Regione e Università ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 517/1999, e dalle norme sugli IRCCS di cui al d.lgs. 288/2003, secondo quanto previsto al punto 6 del dispositivo della deliberazione.

#### Articolo 8 — Coordinamento e autonomia dei procedimenti

1. Il presente atto opera autonomamente rispetto alla verifica dei risultati e degli obiettivi e ai criteri di confermabilità di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016, sui quali non incide.
2. Gli esiti dell'attività ispettiva di cui all'articolo 2, comma 7, della l.r. 20/2015 confluiscono come indice ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d); i medesimi esiti possono altresì rilevare, distintamente, in sede di verifica dei risultati di gestione, secondo la disciplina propria di quel procedimento.
3. Ove un medesimo fatto rilevi sia sul piano della verifica dei risultati sia su quello del grave inadempimento per violazione dell'imparzialità, i due procedimenti restano distinti e autonomi nei presupposti, nell'istruttoria e negli esiti, senza che l'uno costituisca presupposto o condizione dell'altro.